

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 1997, n. 0192/Pres.

Regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di concessione degli speciali contributi per acquisto di nuovi autobus o scuolabus, previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, articolo 65.

Art. 1

1. Al fine di limitare la situazione di svantaggio geografico e sociale, ai Comuni interamente montani e loro Consorzi, classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, e ai Comuni e loro Consorzi anche non montani ma privi di scuoia dell'obbligo e/o privi di servizi diretti di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, pari al 20 per cento annuo costante quinquennale della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto del mezzo; per tutti gli altri Comuni e loro Consorzi l'ammontare del contributo è pari al 15 per cento annuo costante quinquennale della suddetta spesa ammissibile.

2. La spesa ammissibile a contributo è determinata dal Servizio regionale del trasporto pubblico locale con riferimento al preventivo di spesa e alla relazione tecnica allegata all'istanza, nonché tenendo conto del prezzo di mercato dei veicoli.

Art. 2

1. L'assegnazione dei contributi per l'acquisto di veicoli per le finalità di cui al sesto comma dell'articolo 60 della legge regionale 41/1986 è subordinata all'accoglimento di tutte le istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, che sono considerate prioritarie stante la volontà di privilegiare il trasporto scolastico dell'obbligo rispetto i collegamenti delle borgate e frazioni comunali.

Art. 3

1. La formazione della graduatoria per la concessione dei contributi viene effettuata, con esclusione dei Comuni e loro Consorzi che abbiano già beneficiato di finanziamenti

ai sensi dell'articolo 1, comma 20 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, assegnando i seguenti punteggi:

a) 1 punto per anno di anzianità del mezzo da sostituire oltre ai dieci anni, onde premiare le vetustà dello stesso;

b) 5 punti per Comune e Consorzio interamente montano, al fine di privilegiare le aree deboli ed emarginate;

c) 2 punti per Comune e Consorzio parzialmente montano, la cui superficie montana rappresenti almeno 2/3 di quella totale, al fine di graduare l'obiettivo di cui al punto precedente;

d) 10 punti per Comune e Consorzio privo in tutto o in parte delle scuole dell'obbligo, onde riparare all'assenza di queste fondamentali strutture del vivere civile.

2. Nel caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato dalla maggior anzianità del mezzo da sostituire.

3. La graduatoria ha validità un anno.

Art. 4

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate dai Comuni e loro Consorzi al Servizio trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia conforme della carta di circolazione dell'eventuale mezzo che si intende sostituire;

b) dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio attestante la presenza o meno sul territorio, della scuole dell'obbligo;

c) dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio sul possesso o meno della qualifica di Comune o Consorzio interamente montano;

d) preventivo di spesa per l'acquisto del mezzo, corredato di relazione tecnica che ne giustifichi le sue dimensioni e caratteristiche.

Art. 5

1. In sede di prima applicazione, il riparto dei fondi disponibili alla data della pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, è disposto tenendo conto:

a) delle domande già presentate che non hanno beneficiato di contributo e che non sono state formalmente archiviate o restituite con comunicazione al richiedente;

b) delle domande pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

1. I Comuni e loro Consorzi in graduatoria, per i quali esista` la copertura finanziaria, sono tenuti a presentare, entro cinque mesi dal ricevimento della lettera di assegnazione del contributo, la delibera esecutiva, di approvazione del bando di gara per l'acquisto del mezzo.

2. L'erogazione del contributo è effettuata su presentazione della fattura quietanzata.